

PROVINCIA DI PIACENZA

Provv. N. 98 del 29/10/2020

Proposta n. 1503/2020

OGGETTO: DLGS. 118/2011. BILANCIO CONSOLIDATO DEL "GRUPPO PROVINCIA DI PIACENZA". INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO DI PIACENZA" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ANNO 2019.

II PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014.

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), così come modificato dal DM 11/08/2017, il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

A) gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo amministrazione pubblica;

B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

RILEVATO CHE i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte dell'Organo esecutivo dell'Ente

CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

- gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
- gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art.
 11 ter del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda:
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli
 organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a
 decider in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività
 dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante, i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di

influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

- 3. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
- 4. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.
- 5. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione

CONSIDERATO CHE-

- 1. a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione
- 2. gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:
 - a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

RILEVATO CHE nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della Provincia sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati.

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 27.09.2017 con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014.

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 19.12.2019 ad oggetto "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE, DALLA PROVINCIA DI PIACENZA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II.

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4.

STABILITO che i componenti del "Gruppo Provincia di Piacenza", identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		
Enti strumentali controllati	CO.PR.ESC (coordinamento provinciale enti di servizio civile)		
	EPIS (Ente di Piacenza e Cremona per l'istruzione superiore)		
Enti strumentali partecipati	Ente Gestione Biodiversità e Parchi Emilia Occidentale		
	ASP Città di Piacenza		
	ASP MORIGI-DE CESARIS		
	Fondazione Casa di Iris		
	Fondazione Valtidone Musica		
	Fondazione Istituto sui trasporti e la logistica		
	ACER (Azienda Case Emilia Romagna per Piacenza)		
	Destinazione Turistica Emilia		
	Consorzio Monte Moria		
	Fondazione Emiliano Romagnola per le vittime dei reati		
Organismi Strumentali	Polipiacenza		
	Strada dei vini e dei sapori		
Società controllate	Non presenti		
Società partecipate	Tempi Agenzia S.r.I. (39,98%)		
	Piacenza Expo S.p.a. (5,43%)		
	Lepida S.c.p.a (0,0015%)		
	La Faggiola s.r.l. (4%)		
	Piacenza Turismi s.r.l. in liquidazione		

DATO ATTO CHE, al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" della Provincia di Piacenza, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto dell'anno 2019, in quanto ultimo rendiconto disponibile, ed è risultata come qui di seguito:

PROVINCIA DI PIACENZA (dati 2019)	Totale attivo	Patrimonio netto	Ricavi caratteristici
	229.765.543,85	109.782.511,13	41.627.917,05
3% = soglia	6.892.966,32	3.293.475,33	1.248.837,51

VERIFICATO, dunque, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o all'1% di partecipazione, così come previsto dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2019 o all'ultimo bilancio disponibile, che sono inclusi nel perimetro di consolidamento:

- TEMPI AGENZIA S.R.L.
- PIACENZA EXPO S.P.A
- ASP CITTA' DI PIACENZA
- ACER PIACENZA
- Ente Gestione Biodiversità e Parchi Emilia Occidentale
- LEPIDA s.c. p.a società in house
- ASP MORIGI DE CESARIS
 mentre sono esclusi dal perimetro di consolidamento per irrilevanza economica
- LA FAGGIOLA S.R.L.
- CO.PR.ESC (coordinamento provinciale enti di servizio civile)
- EPIS (Ente di Piacenza e Cremona per l'istruzione superiore)
- Piacenza Turismi s.r.l. in liquidazione
- Fondazione Casa di Iris
- Fondazione Valtidone Musica
- Fondazione Istituto sui trasporti e la logistica
- Destinazione Turistica Emilia
- Consorzio Monte Moria
- Fondazione Emiliano Romagnola per le vittime dei reati

- Polipiacenza
- Strada dei vini e dei sapori

Sono altresì escluse dal gruppo

SOPRIP S.R.L. – IN CONCORDATO PREVENTIVO

RILEVATO CHE per gli organismi esclusi viene rispettato il c.d. concetto di irrilevanza globale ossia che la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti presenta, per ciascuno dei parametri di bilancio da considerare, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo;

VISTO il parere favorevole espresso dal dirigente del Servizio Bilancio, Patrimonio e Acquisti, in ordine alla regolarità tecnica, che ai sensi dell'art. 62 c. 4 del vigente Regolamento di contabilità, assorbe il parere di regolarità contabile della suddetta proposta;

SENTITO il Segretario generale;

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive integrazioni e modificazioni;
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- la Legge n° 56/2014 "Disposizioni sulle città' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successive integrazioni e modifiche;
- la Legge 23.12.2014, n° 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)";

VISTO il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 31 ottobre 2018;

DATO ATTO che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 31 ottobre 2018 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio

VISTO l'art. 1, comma 55 e 66 della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

VISTI inoltre:

- il vigente Statuto dell'Ente;
- i vigenti Regolamenti di Organizzazione e di Contabilità;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa:

1. di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del "Gruppo Provincia di Piacenza", i seguenti organismi partecipati:

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		
Enti strumentali controllati	CO.PR.ESC (coordinamento provinciale enti di servizio civile)		
	EPIS (Ente di Piacenza e Cremona per l'istruzione superiore)		
Enti strumentali partecipati	Ente Gestione Biodiversità e Parchi Emilia Occidentale		
•	ASP Città di Piacenza		
	ASP MORIGI-DE CESARIS		
	Fondazione Casa di Iris		
	Fondazione Valtidone Musica		
	Fondazione Istituto sui trasporti e la logistica		
	ACER (Azienda Case Emilia Romagna per Piacenza)		
	Destinazione Turistica Emilia		
	Consorzio Monte Moria		
	Fondazione Emiliano Romagnola per le vittime dei reati		
Organismi Strumentali	Polipiacenza		
	Strada dei vini e dei sapori		
Società controllate	Non presenti		
Società partecipate	Tempi Agenzia S.r.l. (39,98%)		
	Piacenza Expo S.p.a. (5,43%)		
	Lepida S.c.p.a (0,0015%)		
	La Faggiola s.r.l. (4%)		
	Piacenza Turismi s.r.l. in liquidazione		

- 2. di individuare, altresì, quali componenti del "Perimetro di consolidamento" della Provincia di Piacenza, i seguenti organismi partecipati:
 - TEMPI AGENZIA S.R.L.

- PIACENZA EXPO S.P.A
- ASP CITTA' DI PIACENZA
- ACER PIACENZA
- Ente Gestione Biodiversità e Parchi Emilia Occidentale
- LEPIDA s.c.p.a società in house
- ASP MORIGI DE CESARIS
- 3. di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato;
- 4. di demandare al Dirigente del servizio Bilancio, Patrimonio e Acquisti ogni ulteriore utile adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato inerente il Gruppo "Provincia di Piacenza";
- 5. di trasmettere il presente provvedimento agli organismi partecipati di cui al punto 2;
- 6. che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

BARBIERI PATRIZIA

con firma digitale



Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1503/2020 del Ufficio Bilancio ad oggetto: DLGS. 118/2011. BILANCIO CONSOLIDATO DEL "GRUPPO PROVINCIA DI PIACENZA". INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO DI PIACENZA" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ANNO 2019., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 28/10/2020

Sottoscritto dal Dirigente (CACCIATORE FRANCESCO) con firma digitale



Provincia di Piacenza

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1503/2020 ad oggetto: DLGS. 118/2011. BILANCIO CONSOLIDATO DEL "GRUPPO PROVINCIA DI PIACENZA". INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO DI PIACENZA" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ANNO 2019. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Piacenza li, 28/10/2020

Sottoscritto dal Dirigente del Servizio CACCIATORE FRANCESCO con firma digitale



Servizio Personale e Affari Generali Relazione di Pubblicazione

Determina N. 98 del 29/10/2020

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

Oggetto: DLGS. 118/2011. BILANCIO CONSOLIDATO DEL "GRUPPO PROVINCIA DI PIACENZA". INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO DI PIACENZA" E DEL PERIMETRO DI

CONSOLIDAMENTO ANNO 2019..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza Ii, 29/10/2020

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio *Il funzionario delegato*(CAPRA MONICA)

con firma digitale



Servizio Personale e Affari Generali

Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 98 del 29/10/2020

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

Oggetto: DLGS. 118/2011. BILANCIO CONSOLIDATO DEL "GRUPPO PROVINCIA DI PIACENZA".

INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO DI PIACENZA" E DEL PERIMETRO DI

CONSOLIDAMENTO ANNO 2019...

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 29/10/2020 al 13/11/2020

Piacenza li, 16/11/2020

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio Il funzionario delegato (CAPRA MONICA) con firma digitale